

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2762/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 149/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

(1) considerando che l'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie <sup>(3)</sup>;

(2) considerando che la Spagna ha chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca, trasferendo per la cattura delle specie demersali una parte dello sforzo di pesca dagli attrezzi fissi verso gli attrezzi mobili, affinché le navi che battono bandiera spagnola possano pescare completamente alcuni contingenti assegnati annualmente in base alla regolamentazione comunitaria;

(3) considerando che tale trasferimento dello sforzo di pesca comporta soltanto un semplice adattamento, che non modifica gli equilibri esistenti e permette di adeguare all'attuale situazione della flotta i livelli di sforzo inizialmente assegnati, nonché di diversificare l'attività di pesca verso altre specie demersali;

(4) considerando che il regolamento deve entrare immediatamente in vigore affinché la Spagna possa utilizzare i propri contingenti di cattura in modo più adeguato;

(5) considerando che le misure previste adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Per il Regno di Spagna, il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per la cattura di specie demersali con attrezzi mobili e con attrezzi fissi, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito nell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 23.1.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5.